

***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

***Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des
Transports et de la Mobilité durable***

Département des politiques du travail et de la formation

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DI
ALMENO IV° LIVELLO EQF, COMPRESI PERCORSI POST DIPLOMA**

AVVISO N. 25AF

**Approvato con DGR 618/2025
e rettificato con PF 256/2025 e PF 333/2025**

***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

***Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des
Transports et de la Mobilité durable***

Département des politiques du travail et de la formation

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DI
ALMENO IV° LIVELLO EQF, COMPRESI PERCORSI POST DIPLOMA**

AVVISO N. 25AF

Approvato con DGR 618/2025 e rettificato con PF 256/2025

SOMMARIO

Premessa.....	4
1. Finalità, Ambito di applicazione e Interventi finanziabili	5
2. Definizioni.....	7
3. Riferimenti legislativi e amministrativi	8
Riferimenti eurounitari	8
Riferimenti nazionali	8
Riferimenti regionali	10
4. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento	14
5. Destinatari.....	14
6. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili.....	16
a) Costo relativo al monte ore complessivo.....	17
b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo	19
c) Riconoscimento di crediti formativi.....	20
d) Costo relativo delle attività di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa.....	21
e) Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza.....	22
f) Esami finali.....	22
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	23
8. Partenariati e soggetti attivi	23
9. Vincoli di progettazione e di attuazione	24
10. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento	24
11. Modalità di presentazione dei progetti	25
12. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione	26
13. Ammissibilità a valutazione	28
14. Valutazione dei progetti.....	29
15. Approvazione graduatorie e tempistiche di avvio e termine delle attività	31
16. Adempimenti gestionali.....	32
17. Informazione e pubblicità.....	34
18. Modalità di erogazione del contributo.....	34
19. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste	35
a) Riconoscimento ore corso	36
b) Riconoscimento ore stage.....	37
c) Riconoscimento UCS ora/allievo	37

d)	Riconoscimento attività di recupero/messa a livello	38
e)	Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti e ore di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa	39
f)	Riconoscimento dei costi relativi all'indennità di frequenza.....	40
g)	Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale	40
20.	Modifiche dell'Avviso.....	41
21.	Tenuta documentazione.....	41
22.	Revoca del contributo.....	41
23.	Diritti sui prodotti delle attività	42
24.	Tutela privacy	42
25.	Responsabile del procedimento	43
26.	Reclami e denunce.....	43
27.	Rinvio	43
28.	Informazioni	43

ALLEGATI:

- A. ELENCO DEI PROFILI PROFESSIONALI REGIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
- B. SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI AFFERENTI A PROFILI PROFESSIONALI RELATIVI A PROFESSIONI REGOLAMENTATE
- C. SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE NELLE MODALITÀ DELL'IMPRESA FORMATIVA E TRADIZIONALE
- D. SCHEDA AZIONE n. FSE.44406.25AF.0

PREMESSA

Il presente Avviso, finanziato nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 del 19 ottobre 2022 (di seguito PR FSE+ 2021/2027), disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione dei progetti formativi volti all'acquisizione di un titolo di qualifica professionale di almeno IV livello EQF relativo ai profili professionali inseriti nell'apposito Repertorio regionale di cui all'allegato A al presente Avviso.

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano:

- le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale (di seguito "Direttive regionali") approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025;
- le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, Direttive FSE) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e s.m.i.: tali Direttive, come specificato dal Sistema di gestione e controllo del (Si.Ge.Co.) PR FSE+, approvato, nella sua versione 02, con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, trovano applicazione anche con riferimento all'attuale programmazione. L'applicazione delle succitate Direttive FSE al presente Avviso è relativa esclusivamente ai seguenti articoli:
 - art. 5 - Sistema informativo Sispreg2014;
 - art. 6 - Monitoraggio;
 - art. 10 - Principi e requisiti di ammissibilità;
 - art. 30 - Norma generale;
 - art. 31 - Modalità di trasmissione delle informazioni;
 - art. 33, comma 7 - Indicazioni di carattere generale;
 - art. 34 - I registri cartacei;
 - art. 107 - La domanda di pagamento.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è adottato al fine di dare attuazione all'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali di livello almeno pari al IV del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)¹, da parte di giovani con meno di 35 anni di età che, per avvicinarsi ai profili richiesti dal mercato, necessitano di acquisire o aggiornare competenze direttamente spendibili in contesto lavorativo attraverso attività di formazione professionale svolta in alternanza.
2. In linea con la finalità di cui sopra, si stima che almeno il 70% dei soggetti coinvolti nella formazione ottengano in esito la qualifica professionale prevista e che di questi almeno il 50% risultino occupati entro 12 mesi dalla conclusione del percorso formativo.
3. I progetti finanziabili devono prevedere l'erogazione di un corso di qualifica di livello pari o superiore al IV livello EQF, riferito a profili professionali del Repertorio regionale, tra quelli indicati all'allegato A dell'Avviso. L'Amministrazione regionale si riserva di aggiornare l'elenco indicato anche in relazione all'adozione di nuovi profili professionali.
4. Nello specifico, è ammessa la presentazione di progetti appartenenti ad una delle tipologie sotto descritte e ulteriormente dettagliate nell'allegata scheda azione:
 - a. Corsi finalizzati al rilascio di due qualifiche professionali (corsi sdoppiati) individuate tra quelle dell'elenco riportato nell'allegato A e che prevedano:
 - i. una parte comune ai due profili, finalizzata a favorire l'orientamento al settore/profilo e l'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche comuni;
 - ii. una parte di indirizzo, articolata per singolo profilo, finalizzata all'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche specifiche di ciascun profilo (c.d. Gruppi di indirizzo).
 - b. Corsi finalizzati al rilascio di una singola qualifica professionale (corsi singoli).
5. I corsi di entrambe le tipologie possono essere realizzati secondo due diverse modalità formative:
 - a) "Modalità tradizionale", da svolgere tramite attività di aula e laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione beneficiario e in stage, nel rispetto dei

¹ Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sull'istituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03).

parametri fisici descritti in scheda azione e di quanto riportato nell'allegato C dell'Avviso;

- b) "Impresa formativa", da svolgere tramite attività d'aula e/o laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione beneficiario, attività di formazione in impresa e in stage, nel rispetto dei parametri fisici descritti in scheda azione e di quanto riportato nell'allegato C dell'Avviso. Le attività formative svolte in impresa sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze e tecniche specifiche e specialistiche e si caratterizzano come attività di formazione teorico-pratica, al pari di quella svolta presso l'organismo di formazione. Tali attività possono essere rivolte ad un massimo di 3 persone per ciascuna impresa contemporaneamente e sono realizzate durante l'orario di esercizio dell'impresa stessa, come descritto anche nell'allegato C dell'Avviso.
6. L'organismo di formazione deve dimostrare la disponibilità di uno spazio didattico attrezzato per la realizzazione delle attività formative teorico-pratiche connesse alla figura professionale che intende formare. L'organismo di formazione che non dispone di un laboratorio didattico attrezzato per la realizzazione della formazione specifica del/i profilo/i professionale/i oggetto dell'intervento formativo è tenuto ad utilizzare il modello dell'impresa formativa, sulla base delle specifiche previste dalla scheda azione.
7. I percorsi di cui trattasi trovano copertura finanziaria a valere su risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla Priorità "Occupazione giovanile" – Obiettivo Specifico ESO 4.6 f) *Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.*
8. Il presente Avviso è inoltre coerente con quanto previsto dal Piano Triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026 (PPL), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI del 2 ottobre 2024, in relazione alla Priorità C) Formazione di qualità e per il territorio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **allievo valido:** partecipante al percorso formativo che, ai sensi dell'articolo 47 delle Direttive regionali, ha maturato un monte ore di frequenza pari ad almeno il 70% di quanto complessivamente previsto dal percorso stesso. Tali ore sono debitamente documentate da appositi registri ovvero vengono computate anche in caso di mancata partecipazione sulla base delle casistiche indicate al comma 2 del succitato articolo 47. Ai fini del presente Avviso, in aggiunta a tali casistiche, viene considerato valido il partecipante assente e/o ritirato a seguito di ammissione a percorso di formazione terziaria universitaria e non.
- **beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo e coincide con il "titolare del progetto" ai sensi di quanto disposto dalle Direttive regionali;
- **destinatari:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per il progetto di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 5;
- **gruppo di indirizzo:** articolazione del gruppo classe nella quale le attività didattiche sono erogate ai soli allievi interessati ad una specifica qualifica e afferenti quindi al quadro attività previsto nel formulario e dedicato al monte ore di indirizzo;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accREDITamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accREDITamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **sottogruppo:** articolazione del gruppo classe o del gruppo di indirizzo nella quale le attività didattiche, afferenti allo stesso quadro attività nel formulario, sono erogate ad un sottoinsieme degli allievi per rispondere a specifiche esigenze didattiche.

- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi che coincide con la "Struttura competente" identificata nelle Direttive regionali. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che individua nell'Unità Organizzativa (U.O.) Formazione la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente Regolamento (UE) 2018/1046.

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome;
- l’Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- il “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;
- l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti Accordo 22/230/CR6/C17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo

regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)".

Riferimenti regionali

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 323 dell'11 marzo 2016 recante "Approvazione dei profili professionali di operatore della lavorazione carni, operatore della produzione di pasticceria, tecnico della contabilità, tecnico delle manutenzioni elettriche, tecnico delle manutenzioni meccaniche, tecnico della manutenzione industriale.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 22 gennaio 2018 recante "Approvazione dei profili professionali di operatore alle vendite, operatore amministrativo-segretariale, tecnico di cantiere edile e della correlazione dei profili di operatore alle vendite e operatore amministrativo-segretariale con le corrispondenti figure professionali dell'offerta del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP).";
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)", così come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019, così come modificate dal PD n. 27 in data 7 gennaio 2021;
- il "Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d'Aosta" approvato con la DGR 1420/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022 recante "Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione e la Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. Rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio

- delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021.”;
- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato in occasione della riunione del 16 dicembre 2022 e da ultimo modificato nel corso della riunione del 4 luglio 2024;
 - il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 327 in data 28 marzo 2022, recante “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di estetista e definizione della composizione della commissione, ai sensi della L.R. 63/1993. Revoca della DGR 1341/2021.”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 340 in data 28 marzo 2022, recante “Approvazione delle disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore, ai sensi della L.R. 14/2012. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 2501/2012.”;
 - il provvedimento dirigenziale n. 3419 del 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;
 - il provvedimento dirigenziale n. 3654 del 22 giugno 2022 recante "Approvazione, ai fini dell’inserimento nel repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali, in attuazione delle DGR n. 396 in data 3 aprile 2018 e n. 103 in data 8 febbraio 2021, di n. 13 profili professionali e della tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di istruzione e formazione professionale.”;
 - il provvedimento dirigenziale n. 4495 del 3 agosto 2022 recante "Approvazione di 7 profili professionali e della relativa tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di istruzione e formazione professionale in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 396/2018 e 103/2021.”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività

di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;

- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022 e oggetto delle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 1314 del 31 ottobre 2022, di presa d’atto dell’approvazione della succitata decisione, e n. 291 del 24 marzo 2025, di modifica del PR in seguito al riesame intermedio previsto dall’articolo 18 del Regolamento UE 2021/1060;
- il provvedimento dirigenziale n. 6264 del 25 ottobre 2022 recante "Approvazione dei profili professionali di tecnico degli impianti elettrici e di operatore di pasticceria e della relativa tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di istruzione e formazione professionale in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 396/2018 e 103/2021.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 20 febbraio 2023 recante "Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021 (Rep. Atti n. 199/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e approvazione della disciplina della relativa formazione.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante “Recepimento delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 dicembre 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 2805 in data 15 maggio 2023, che approva, in sostituzione di quanto precedentemente approvato con provvedimento dirigenziale n. 942/2022, le “Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze” in attuazione della DGR 404/2023;

- il provvedimento dirigenziale n. 7155 del 23 novembre 2023 recante "Approvazione, in attuazione delle DGR n. 396/2018 e n. 404/2022, dei profili professionali di barista, operatore amministrativo-contabile, operatore di magazzino della logistica e della spedizione, operatore edile alla tinteggiatura, pizzaiolo, tecnico dell'amministrazione del personale e della relativa tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche professionali del sistema di istruzione e formazione professionale.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 29 luglio 2024 di presa d'atto della modifica del documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ da ultimo in data 4 luglio 2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 992 de 26 agosto 2024, recante "Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità. Revoca della DGR 795/2018. Prenotazione di spesa.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, recante "Approvazione dell'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, di cui alla DGR 738/2023";
- la deliberazione n. 292 del 24 marzo 2025, con cui è stato approvato il secondo calendario del 2025 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, unitamente all'elenco del primo semestre 2025 riportante tutte le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021/2027 con il relativo cronoprogramma di spesa tra le quali rientra anche il presente Avviso;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025 con cui sono state approvate le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 26 maggio 2025 "Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti di formazione specialistica di almeno IV° livello EQF, compresi percorsi post diploma – Avviso n. 25AF nell'ambito del Programma Regionale Fondo sociale europeo plus 2021/2027. Prenotazione di spesa.";
- il provvedimento del Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa Formazione n. 256 del 26 giugno 2025 recante "Approvazione della sostituzione dell'allegato D. dell'avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti di formazione specialistica di almeno IV livello EQF, compresi percorsi post diploma – Avviso n. 25AF approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 618/2025.".

4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva massima di 1.500.000,00 euro.
2. Le risorse stanziare sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili in ordine di graduatoria, come meglio specificato nella scheda azione.
3. Il valore delle iniziative è definito sulla base di quanto indicato dalla scheda azione allegata al presente Avviso. Gli importi sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.
4. Al fine di garantire continuità agli interventi posti a bando, assicurando alla popolazione un'ampia offerta di opportunità formative, l'Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto, di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera durata dello stesso, ovvero di prorogarne la durata, implementandone parallelamente, se del caso, la dotazione finanziaria.

5. DESTINATARI

1. I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono rivolti giovani che, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, possiedano i seguenti requisiti:
 - a. non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di avvio del corso a cui sono ammessi;
 - b. siano in possesso, al momento dell'iscrizione, di un titolo di studio/qualificazione di 3° livello EQF², fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4;
 - c. qualora stranieri, posseggano una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Al fine di verificare tale requisito, il beneficiario è tenuto ad acquisire in sede di iscrizione idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati, atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana posseduto. In assenza di tali documenti, è possibile svolgere, preliminarmente allo svolgimento delle prove di selezione, se previste, e in ogni caso prima dell'effettiva

² Sulla base della referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al sistema EQF, sono considerati titoli validi di accesso qualifiche professionali del sistema di IeFP o della formazione professionale, Diplomi professionali del sistema di IeFP, Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (liceale, tecnica o professionale), Certificati di specializzazione tecnica superiore (IFTS),...

ammissione del percorso formativo, prove idonee a verificare il possesso dei livelli minimi di conoscenza linguistica, fatta salva la verifica della coerenza di questa disposizione per l'accesso ad attività formativa afferente a professioni/attività regolamentate per le quali si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dagli specifici atti regolamentativi.

2. Il beneficiario può identificare ulteriori requisiti utili alla partecipazione, definendo anche le tipologie di titolo di studio/qualificazione professionale necessarie per l'accesso alla formazione e identificando, per ciascuna, l'indirizzo/denominazione e, in caso di qualificazioni non derivanti da percorsi del secondo ciclo di istruzione, il livello EQF.
3. Relativamente a titoli di studio/qualificazioni acquisiti in un Paese estero, la verifica del possesso viene effettuata attraverso la presentazione, in sede di iscrizione, della seguente documentazione:
 - a. in caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, attestato di comparabilità rilasciato dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA);
 - b. negli altri casi, o in assenza dell'attestato di comparabilità, dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. Tale dichiarazione, redatta in lingua italiana, attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello;
 - c. per i rifugiati, i richiedenti asilo politico e per i titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il Paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.
4. Il requisito relativo al possesso di un titolo di studio/qualificazione di livello almeno pari al 3° EQF, di cui al precedente comma 1 lettera b., risulta non vincolante:
 - a. laddove si tratti di percorsi destinati alla formazione delle professioni/attività regolamentate di cui all'allegato B., per i quali l'eventuale titolo di accesso è definito direttamente dalla normativa di riferimento;
 - b. nel caso in cui i soggetti dimostrino il possesso di esperienze professionali e formative coerenti con il profilo professionale di riferimento della qualificazione, di durata non inferiore a 12 mesi, attraverso l'attivazione della procedura di riconoscimento dei crediti formativi di ammissione;
 - c. sulla base di un'attenta valutazione preliminare da parte del beneficiario in merito alla fattibilità dell'inserimento e con il vincolo di partecipare ad attività di messa a livello preliminari all'avvio del corso della durata minima di 50 ore, nel caso di soggetti con esperienze professionali e/o formative coerenti di durata inferiore a 12 mesi o nel caso di

soggetti che hanno abbandonato percorsi scolastici coerenti senza conseguire il titolo in esito. Le attività di messa a livello dovranno essere realizzate sulla base delle indicazioni fornire al successivo articolo 6 comma 2 paragrafo b). Nei casi di cui alla presente lettera, deve essere data esplicita giustificazione in sede di ammissione dei partecipanti attraverso la stesura di apposita relazione.

5. In relazione al fatto che le iniziative di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, non possono essere destinatari dei percorsi formativi di cui al presente Avviso soggetti operanti in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi presso imprese che svolgono attività connesse/complementari con la formazione³: al fine di procedere alla verifica di tale casistica di esclusione dal percorso, il beneficiario deve trasmettere alla SRAI l'elenco dei candidati prima della definizione del gruppo classe per permettere le valutazioni di cui al successivo articolo 16 comma 4.
6. La disposizione di cui al precedente comma 5 non si applica nel caso di corsi riferiti al profilo professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico, per i quali è possibile l'iscrizione da parte di partecipanti assunti presso studi odontoiatrici, a condizione che la formazione venga svolta al di fuori dell'orario di lavoro. A comprova del rispetto di tale disposizione e al fine di permetterne il controllo, l'organismo di formazione deve acquisire e allegare al rendiconto finale i riepiloghi di presenza del singolo allievo presso il proprio posto di lavoro.

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, include:
 - a. il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore complessivo calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui al paragrafo a) del successivo comma 2;
 - b. il costo delle attività individuali o individualizzate di recupero/messa a livello finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi e attività individuali o individualizzate di formazione per la partecipazione e il successo formativo nelle modalità specificate al paragrafo b) del successivo comma 2;
 - c. il costo dei processi di riconoscimento di crediti formativi tesi alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la valorizzazione di apprendimenti precedentemente acquisiti

³ Si ritengono connesse e/o complementari le attività lavorative e corsuali insistenti su settori che abbiano in comune le prime 2 cifre dei codici ATECO.

- in contesti formali, informali e non formali nelle modalità specificate al paragrafo c) del successivo comma 2;
- d. il costo delle attività di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa, specificate al paragrafo d) del successivo comma 2;
- e. il costo relativo all'indennità di frequenza da riconoscere ai partecipanti, secondo quanto previsto al paragrafo e) del successivo comma 2;
- f. l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al paragrafo f) del successivo comma 2.
2. I costi di cui alle lettere da a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022; mentre le spese relative all'esame finale, di cui alla lettera f) del precedente comma 1, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario.

a) Costo relativo al monte ore complessivo

- a.1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività rientranti nel monte ore obbligatorio (ore corso, anche svolte in modalità sincrona a distanza⁴, e ore stage) è calcolata tramite l'applicazione delle seguenti unità di costo standard le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa erogata (teoria, stage e attività di alternanza) e dell'articolazione del gruppo classe a cui l'attività stessa è proposta, prevedono:
- i. Per le attività di formazione svolte in forma collettiva (minimo 4 allievi), anche eventualmente svolte in sottogruppo e/o nei gruppi di indirizzo, e per le attività di stage:
- a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, in caso di attività di aula/laboratori, o dal tutor, in caso di attività di stage, con importi diversificati a seconda della figura e del livello di esperienza pregressa e dell'attività svolta;
- b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo

⁴ Vedasi a tal proposito quanto indicato al successivo articolo 16 comma 8.

sulla base degli importi di cui alla sottoriportata tabella:

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta ⁵	153,60 €	0,84 € Voce analitica B.2.26 Ora/allievo
B.2.24 Docenza ⁶	122,90 €	
B. 2.25 Tutoraggio/stage	76,80 €	

La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal corso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti.

- ii. Per le attività di formazione (ad esclusione delle attività di stage) erogate in forma individuale o individualizzata (da 1 a 3 allievi) e rientranti nel monte ore obbligatorio svolte nell'ambito dell'“Impresa formativa” e/o in sottogruppo e/o nei gruppi di indirizzo, il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente, da valorizzare alla voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario. L'ora viene remunerata se è attestata la presenza di un docente per ciascun piccolo gruppo. Non è previsto in questo caso il riconoscimento di UCS ora/allievo.

- a.2. Per stabilire la numerosità del sottogruppo/gruppo di indirizzo e la conseguente applicazione dell'UCS di riferimento è necessario prendere a riferimento esclusivamente il momento di avvio delle attività in sottogruppo: qualora la sotto articolazione del gruppo classe sia stata avviata con almeno 4 allievi e subisca un calo in corso di realizzazione a seguito di

⁵ Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza di docenza ovvero almeno 5 anni di esperienza professionale ovvero in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali.

⁶ Il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere specifica esperienza e/o formazione relativa alla materia di insegnamento.

assenze anche saltuarie o di ritiri di allievi, continuerà ad applicarsi l'UCS relativa alle attività collettive.

a.3. Nell'ambito di corsi sdoppiati, con riferimento al monte ore svolto nei gruppi di indirizzo, che, come previsto al successivo articolo 11 comma 3, devono essere tracciati sul formulario in quadri attività dedicati, sono da prevedere e sono ritenute ammissibili tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti di ciascun gruppo di indirizzo: il beneficiario in questo caso avrà cura di:

- i. in fase di preventivo, selezionare alternativamente l'UCS Docenza esperta o *Docenza* di cui alle voci B.2.23 e B.2.24;
- ii. in fase di consuntivo, rendicontare, sulla base della numerosità del gruppo di indirizzo attestata in fase di avvio dell'attività a cui si riferisce, tra le UCS di cui al precedente punto o l'UCS di cui alla *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati*.

a.4. È consentita la realizzazione di attività in sottogruppo, sia per le attività rivolte all'intero gruppo classe sia per le attività rivolte ai gruppi di indirizzo secondo i parametri fisici descritti nell'allegata scheda azione e nell'allegato C dell'Avviso. È prevista la remunerazione delle attività svolte in presenza di un docente per ciascun sottogruppo, sulla base delle UCS applicabili, per un massimo di 2 sottogruppi.

a.5. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 19 e si sottolinea in ogni caso che il numero di ore assegnate a "docenti esperti" attestate a consuntivo deve essere almeno pari al numero di "UCS docenza esperta" previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente.

b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo

b.1. Con riferimento al costo delle attività di recupero e messa a livello e delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo), si precisa che rientrano in tali attività:

- a. **attività di messa a livello** in favore degli allievi che avviano il corso con gap di conoscenze che non consentirebbero la proficua frequenza dell'attività formativa;
- b. **attività di recupero** per gli allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi;

- c. **attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo** in favore degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento che potrebbero non acquisire le competenze previste nei tempi e con le modalità definite per il gruppo classe.
- b.2. Per le attività di cui al presente paragrafo, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:
- i. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario, da valorizzare nel quadro corso relativo alle attività comuni (in caso di progetti con più indirizzi);
 - ii. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
 - iii. sono remunerate al massimo 300 ore di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo per ciascun progetto.
- b.3. Per quanto riguarda il vincolo di cui alla lettera iii. del precedente punto b.2, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.
- b.4. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.
- b.5. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, sia in relazione al calcolo della validità dell'allievo, sia in relazione alla quantificazione dell'indennità di frequenza spettante. Le ore di recupero sono invece utilizzabili per incrementare la percentuale utile per l'ammissione all'esame nella misura massima del 10% delle ore minime previste per l'ammissione all'esame stesso.

c) Riconoscimento di crediti formativi

- c.1. Sono considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1175/2022. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:
- i. in fase di ammissione al percorso formativo, al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui al precedente articolo 5 comma 4 lettera b. (crediti di ammissione) ovvero per mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali

- e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in ingresso);
- ii. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in itinere).
- c.2. L'attività di riconoscimento crediti è remunerata, per un massimo di 100 ore a progetto, tramite l'applicazione dell'unità di costo standard "Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento" del valore di € 37,30 per ogni ora di attività e per un massimo di 10 ore di attività per ciascun allievo, di cui al massimo 8 erogate in presenza del destinatario e al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 – Orientamento – Riconoscimento crediti" del piano finanziario all'interno del quadro corso relativo alle attività comuni.

d) Costo relativo delle attività di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa

- d.1. In relazione al fatto che l'impresa formativa è da considerarsi una modalità innovativa di realizzazione delle attività formative e al fine di supportare le prime esperienze di sua realizzazione, il beneficiario è tenuto ad assicurare attività di monitoraggio ed accompagnamento delle attività individualizzate di formazione in impresa attraverso propri tutor formativi secondo quanto stabilito e specificato nell'Allegato C al presente Avviso. Tali attività sono remunerabili tramite l'applicazione dell'unità di costo standard "*Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento*" del PN Giovani Donne e Lavoro e per un massimo di 8 ore di attività per ciascun allievo.
- d.2. Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.3 – Tutoraggio" del piano finanziario all'interno del quadro corso relativo alle attività comuni e vengono remunerate tramite riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal tutor, pari a 37,30 €/ora per ogni allievo presente (nel caso delle attività in presenza) o pari a 37,30 €/ora per ogni ora di attività in back office.

e) Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza

- e.1. Deve essere assicurata la corresponsione di un'indennità di frequenza, pari a 3,50 € per ogni ora effettivamente frequentata per intero agli allievi aventi diritto ai sensi della successiva lettera e.3, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
- e.2. L'importo è da intendersi al lordo di ogni onere. Sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza le ore di attività corsuale di cui al paragrafo a) del presente comma. Gli importi dovranno essere inseriti alla voce B.2.11 "Attività di sostegno all'utenza".
- e.3. L'erogazione dell'indennità di frequenza è da effettuarsi:
- a. in tranches con cadenza almeno quadrimestrale a partire dall'avvio del corso;
 - b. in base all'effettiva frequenza del partecipante e indipendentemente dal suo stato occupazionale, per quanti attestino una frequenza pari almeno all'80% delle ore previste per il periodo considerato ai fini del pagamento stesso⁷;
 - c. riparametrando l'UCS ai minuti effettivamente frequentati laddove dalla sommatoria delle ore frequentate nel periodo considerato risulti una frequenza non riconducibile ad ore piene e computando 0,058 € per ogni minuto⁸.

f) Esami finali

- f.1. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito, è previsto un rimborso a costo reale, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 4.000,00 da quantificarsi sulla base di quanto stabilito nelle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022.
- f.2. Il finanziamento è assegnato, a seconda del valore del progetto, a valere su:
- a. risorse del PR FSE+, laddove il progetto abbia un valore superiore a euro 200.000,00. In tal caso, nel formulario, deve essere prevista la valorizzazione della voce B.2.6 – *Esami* del piano finanziario di ciascuno dei corsi di indirizzo previsti;

⁷ Per "periodo" si deve intendere il lasso di tempo intercorrente tra l'avvio dell'attività e la prima tranches di erogazione per la prima erogazione e tra le singole tranches per le erogazioni successive.

⁸ Esempio: un allievo frequenta nel periodo considerato 120 ore e 25 minuti; l'erogazione sarà effettuata sulla base della seguente formula: (120 ore * 3,50 €) + (25 minuti * 0,058 €).

- b. risorse regionali, laddove il progetto abbia un valore pari o inferiore a euro 200.000,00. In tal caso i costi relativi alle commissioni d'esame non devono essere inclusi nel piano finanziario del progetto presentato e saranno oggetto di specifico contributo.

Per stabilire il rispetto del succitato vincolo di valore del progetto, si deve in ogni caso tenere conto anche delle spese relative agli esami finali.

- f.3. L'importo della voce non può essere variato né in aumento né in diminuzione attraverso storni da o verso altre voci.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la macrocategoria Orientamento e formazione professionale di cui alla DGR n. 1420/2020.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati nella succitata macrotipologia all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza della finestra a cui si riferiscono le proposte progettuali presentate, a depositare domanda di accreditamento. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento: il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

8. PARTENARIATI E SOGGETTI ATTIVI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di partenariati attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti dall'articolo 2 delle Direttive regionali, fatta in ogni caso salva la necessità che la costituzione del partenariato avvenga almeno attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata autenticata.
2. In caso di partenariati è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento, ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 7 comma 2.
3. Il soggetto capofila del partenariato deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:

- a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
4. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di fornitori di servizi caratteristici, secondo quanto previsto al capo VIII delle Direttive regionali e a quanto specificatamente previsto in relazione alla modalità dell'impresa formativa.
5. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. VINCOLI DI PROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alla scheda azione, che costituisce parte integrante del presente Avviso e al successivo articolo 16.

10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata secondo le seguenti finestre di presentazione:
 - 1^a finestra: dalle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso fino 5 alle ore 12 del **25 giugno 2025**;
 - 2^a finestra: dalle ore 9 del 25 agosto 2025 alle ore 12 del **25 settembre 2025**;
 - 3^a finestra: dalle ore 9 del 26 febbraio 2026 alle ore 12 del **26 marzo 2026**;
 - 4^a finestra: dalle ore 9 del 24 agosto 2026 alle ore 12 del **24 settembre 2026**.
2. Successivamente alla scadenza di ciascuna finestra viene avviata la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 14. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 60 giorni.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG”), previa procedura di *accounting* al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da **partenariati** è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. per partenariati già costituiti: documento comprovante la costituzione del partenariato⁹.
 - b. per partenariati non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l’individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall’articolo 8 comma 3 dell’Avviso.
3. Tenuto conto che alcuni progetti possono essere **articolati su più indirizzi**, se del caso, il beneficiario nell’articolazione del formulario deve prevedere:
 - a. Un quadro attività relativo alle parti comuni che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono da prevedere inoltre le attività di stage;
 - b. Un quadro attività per ciascuno degli indirizzi previsti dal progetto nel quale inserire tutte le parti del percorso relative alla formazione specifica in base alla qualifica/diploma in esito ed erogate esclusivamente a favore degli allievi interessati alla qualifica di riferimento (gruppi di indirizzo), anche svolte in impresa formativa.
4. Nei quadri attività dedicati a ciascuno degli indirizzi (nel caso di corsi sdoppiati) e nel quadro attività unico (nel caso di corsi singoli) deve essere:

⁹ Il documento attestante la costituzione del partenariato può assumere diverse forme in relazione alle modalità concrete di attuazione del partenariato stesso in funzione ad esempio della tipologia e del vincolo giuridico fra i soggetti partner: come previsto al precedente articolo 8 viene in ogni caso richiesta almeno sottoscrizione da parte dei partner di una scrittura privata autenticata.

- a. spuntata obbligatoriamente l'indicazione della previsione di un esame finale indicando come tipologia "Altra qualifica" e nel campo "Qualifica" la dicitura del profilo professionale di riferimento: l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISPREG, dal quale i dati saranno rilevati per il calcolo degli indicatori fisici di risultato;
 - b. prevista l'eventuale valorizzazione della voce del piano finanziario relativa all'esame, tenendo conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 6 paragrafo f).
5. Le attività di cui al precedente articolo 6 comma 2 paragrafi b), c) e d) che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo del corso a cui si riferiscono, devono essere inserite nei quadri attività relativi alle parti comuni– nel caso di corsi sdoppiati – o nel quadro attività unico – nel caso di corsi singoli - esclusivamente nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.
6. Al formulario deve essere allegato il documento "Riepilogo articolazione modulare", reso disponibile all'interno del sistema SISPREG: all'interno di questo documento devono essere inserite indicazioni circa l'articolazione modulare del percorso con specifiche relativamente alle modalità realizzative.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il soggetto proponente invia, sempre attraverso SISPREG, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali.
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - a. essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila del partenariato costituito o da costituire;
 - b. pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
 - c. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente indicherà sulla domanda il Codice Univoco di versamento (Codice IUV) riportato nella

ricevuta di pagamento PagoPa effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>.

3. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
 - i. nel caso di progetti svolti secondo la modalità “tradizionale”, dichiarazione del legale rappresentante dell’Organismo di formazione contenente indicazioni della localizzazione e delle caratteristiche dei laboratori didattici, comprese le attrezzature/strumentazioni disponibili, con precisazione rispetto allo stato di accreditamento del medesimo. Qualora il locale non sia accreditato è necessario attestarne la disponibilità ed è possibile integrare la dichiarazione con materiale grafico o fotografico;
 - ii. nel caso di progetti svolti secondo la modalità “impresa formativa”, accordi con le imprese già identificate in sede di presentazione della proposta progettuale presso cui verrà svolta l’attività formativa, da cui si evinca la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell’attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal beneficiario. Gli accordi devono comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili.
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, salvo il caso in cui l’organismo di formazione rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di progetto presentato in partenariato le dichiarazioni devono essere presentate per tutti i membri del partenariato;
 - c. in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati, anche eventualmente facenti parte di un partenariato:
 - i. dichiarazione resa dal legale rappresentante che l’organismo di formazione in fase di accreditamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme dell’articolo 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione va resa utilizzando il modello di cui all'*allegato n. 2 alla richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*).

- d. in caso di progetti per i quali sia prevista in fase di deposito l'acquisizione di servizi caratteristici ai sensi dell'articolo 55 delle Direttive:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, relativamente a ciascuna società fornitrice, salvo il caso in cui la società rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante del fornitore di servizi caratteristici e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*).
- 4. Tutte le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere firmate digitalmente o sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
- 5. Le dichiarazioni rese dal proponente sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

13. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

- 1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 14.
- 2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - a. sono pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 10 del presente Avviso;
 - b. sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'Avviso, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 12;
 - c. sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;

- d. rispettano delle modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 11.
3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'articolo 10bis della L. n. 241/90 e dell'articolo 16 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.
4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

14. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.
2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 - a. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente Avviso e dalla scheda azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente articolo 13;
 - b. in caso di corsi afferenti a figure regolamentate, la coerenza del progetto con le politiche settoriali e con il mercato del lavoro, attraverso l'acquisizione di un parere vincolante dell'Assessorato competente;
 - c. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
 - d. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - e. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 6 e nella scheda azione.
3. L'eventuale non conformità rispetto ai criteri di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 2 comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento.
4. Con riferimento alle lettere c e d. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:
COERENZA ESTERNA (fino a 25 punti)
 - a. qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 20 punti):
 - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 5 punti)

- definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di reclutamento che si intendono mettere in atto (fino a 5 punti)
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 5 punti)
 - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 5 punti)
- b. coerenza strategica e integrazione (fino a 5 punti)
- coerenza con il quadro programmatico e normativo (fino a 3 punti)
 - valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione (fino a 2 punti)

COERENZA INTERNA (fino a 65 punti)

- c. qualità progettuale (fino a 40 punti)
- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 5 punti)
 - chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 5 punti)
 - congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 5 punti)
 - adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere (fino a 5 punti)
 - qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili e/o realizzazione del progetto secondo la modalità dell'Impresa formativa (fino a 10 punti)
 - disegno progettuale complessivo (fino a 10 punti)
- d. articolazione del percorso formativo come "corso sdoppiato" e conseguente previsione del rilascio di più qualifiche professionali (10 punti)
- e. significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alla scheda azione) (fino a 15 punti)
- impatti sull'ambiente e sostenibilità (fino a 5 punti)
 - parità tra uomini e donne (fino a 5 punti)
 - misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (fino a 5 punti)

PREMIALITÀ (fino a 10 punti)

- f. numerosità e consistenza delle manifestazioni di interesse da parte di imprese del settore di riferimento della proposta progettuale alla formazione e alla potenziale assunzione di soggetti destinatari del percorso (fino a 10 punti).

5. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. È prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale esclusivamente nella misura in cui le stesse non comportino o rappresentino modifiche sostanziali alla proposta progettuale stessa.

6. I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
7. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 4, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
8. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera e., in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.
9. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale nelle sue varie articolazioni di realizzazione: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile, fatta salva:
 - a. la concessione del finanziamento a valere su risorse regionali a copertura delle spese relative all'esame qualora remunerate a costo reale nell'ambito di iniziative di valore pari o inferiore a 200.000,00 euro, secondo quanto indicato al precedente articolo 6 paragrafo f) e per la quale sono inizialmente stanziati 38.500,00 euro implementabili, sulla base dell'effettiva disponibilità del bilancio regionale e a seguito di specifico atto della SRRAI, qualora non sufficienti a dare copertura a tutte le commissioni previste nelle proposte progettuali approvate;
 - b. la concessione a valere su risorse regionali di eventuali contributi all'assunzione aggiuntivi alle imprese coinvolte e di eventuali premi al successivo formativo ai partecipanti, determinati con successivo atto dall'Amministrazione regionale.

15. APPROVAZIONE GRADUATORIE E TEMPISTICHE DI AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui al precedente articolo, identificando:
 - a. i progetti ritenuti idonei e finanziabili, in relazione ai vincoli e alle risorse disponibili, sulla base della graduatoria stilata in esito alla valutazione di cui al precedente articolo 14;
 - b. l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione o non finanziabili con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:

- a. verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non è possibile procedere all'assegnazione. Qualora il beneficiario si configuri come una forma di partenariato tra diversi soggetti la verifica viene effettuata per ciascun soggetto coinvolto;
 - b. verifica la regolarità contributiva degli eventuali fornitori di servizi caratteristici tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare l'affidamento non può essere autorizzato;
 - c. acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione che deve essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'articolo 35 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISREG, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento;
 - b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 25 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 38/2025.
4. Nel caso di operazioni assegnate a partenariati non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del partenariato deve essere anch'essa inoltrata unitamente all'atto di adesione.

16. ADEMPIMENTI GESTIONALI

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso e dalle Direttive regionali.
2. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISREG non appena disponibile la procedura.
3. Il beneficiario deve curare la realizzazione delle attività di selezione e verifica del possesso delle competenze/conoscenze richieste per l'accesso al corso.

4. Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla SRRAI, preliminarmente alla definizione del gruppo classe, l'elenco dei soggetti iscritti agli interventi affinché gli Uffici dell'Amministrazione regionale possano procedere a verificare lo stato occupazionale delle persone: sulla base delle risultanze la SRRAI provvede ad indicare eventuali incompatibilità tra la frequenza al corso e l'attività di riferimento dell'impresa a cui eventualmente appartiene l'iscritto in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo.
5. Il beneficiario deve assicurare che gli allievi inseriti nel gruppo classe procedano alla compilazione della scheda cartacea di iscrizione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, provvedendo poi al caricamento dei relativi dati all'interno del sistema informativo SISREG, prima dell'avvio delle attività formative.
6. Il beneficiario è tenuto a conoscere e applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'articolo 3 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.
7. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso, nella scheda azione e a quanto previsto nel progetto approvato.
8. In caso di attivazione di formazione a distanza (FAD), da erogare in modalità sincrona, il beneficiario è tenuto a conformarsi con quanto indicato all'articolo 11 delle Direttive regionali e a quanto ulteriormente specificato nei vincoli di attuazione della scheda azione.
9. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero, riconoscimento crediti, tutoraggio dell'impresa formativa, ...).
10. Relativamente ai "Corsi sdoppiati", in relazione alla loro specifica articolazione, in caso di non attivazione di uno dei due indirizzi previsti per mancanza di allievi interessati, è possibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 delle Direttive regionali, chiedere autorizzazione per lo svolgimento parziale del progetto.
11. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
12. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.

13. Riguardo agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, il beneficiario ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo SISPREG, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.

17. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale tematico “Europa”:
 - a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 “Coesione Italia” (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
 - b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase “Finanziato dall'Unione europea”;
 - c. Emblema della Repubblica italiana;
 - d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. È facoltà del beneficiario, in corso d'opera, richiedere l'erogazione di acconti. La richiesta di acconti viene trasmessa mediante l'apposita sezione di SISPREG, nella quale sono riportate altresì le informazioni della polizza fidejussoria e la relativa copia sottoscritta digitalmente o la scansione della copia sottoscritta a mano, ai sensi dell'articolo 58 delle Direttive.
2. È prevista l'erogazione di acconti secondo il seguente schema:
 - a. un primo acconto, a titolo di anticipo, pari al massimo al 40% del contributo approvato, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione;
 - b. un secondo acconto pari ad un ulteriore massimo 40% del valore complessivo dell'operazione - ad avvenuta consegna, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese - o la realizzazione delle

attività nel caso di OSC - per un importo non inferiore al precedente acconto. La dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

3. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, a saldo, secondo le modalità di cui all' articolo 58 delle Direttive regionali.
4. L'erogazione del saldo è prevista a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza del Controllore di I livello effettuati sulla base della rendicontazione finale presentata dal beneficiario ai sensi dell'articolo 59 delle Direttive regionali.
5. Gli eventuali ulteriori finanziamenti regionali di cui all'articolo 14 comma 9 del presente avviso, esulando dal contributo a carico del PR FSE+, non concorrono alla definizione degli importi da prendere in considerazione per le relative erogazioni così come definite ai commi 2 e 4 del presente articolo.

19. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni riportate nel presente Avviso.
2. Con riferimento alla fattispecie n. 1 indicata nella scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali, non è prevista alcuna decurtazione specifica anche in relazione al fatto che la realizzazione di un volume di attività inferiore a quanto previsto può essere originato da:
 - Erogazione di un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste, che comporta un riconoscimento minore rispetto a quanto inizialmente previsto;
 - Frequenza del percorso da parte di un numero di allievi inferiori a quelli previsti anche in relazione ad assenze e/o ritiri, che comporta per il beneficiario un mancato riconoscimento di UCS h/allievo rispetto alla sovvenzione prevista e dunque una sua penalizzazione.
3. Laddove il computo delle ore attestate e/o riconosciute per ciascuna tipologia di UCS dia un risultato non riconducibile ad ore piene, per le frazioni di ore l'UCS relativa deve essere riparametrata ai minuti effettivamente attestati/riconosciuti.
4. Con riferimento alle singole tipologie di UCS, il riconoscimento è disciplinato da quanto indicato nei seguenti paragrafi a a) a g).

a) Riconoscimento ore corso

- a.1. Sono considerate “ore corso” tutte le ore di attività teorica e pratica, ad esclusione delle ore di stage, così come definite all’articolo 4 comma 5 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo.

Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di “ore corso” effettivamente svolte per l’UCS di riferimento (voci B.2.23, B.2.24 o B.2.28), fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 60, delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 3, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 della scheda di sintesi, e di quanto previsto al successivo comma.

- a.2. Le UCS relative alle “ore corso” possono essere riconosciute esclusivamente se il personale docente rispetta i requisiti previsti per l’incarico e la collocazione nell’UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le ulteriori seguenti decurtazioni:

i	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee (Il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle UCS ora/allievo corrispondenti)
ii	Rendicontazione sulla voce “UCS B.2.23 Docenza esperta” di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS B.2.24 Docenza” fino a concorrenza dell’importo approvato (Questa decurtazione non influisce sul riconoscimento delle UCS ora/allievo corrispondenti) NB: quanto sopra indicato è applicabile esclusivamente nel caso in cui sia da escludere quanto previsto al successivo punto a.3
iii	Rendicontazione sulla voce B.2.23 o sulla voce B.2.24 di attività realizzata a favore di sottogruppi composti, in fase di avvio, da meno di 4 allievi	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati” fino a concorrenza dell’importo approvato

- a.3. Nel caso in cui si rilevi a consuntivo la presenza di un numero di ore assegnate a “docenti esperti” inferiore a quanto previsto a preventivo o a seguito di specifica variazione autorizzata, anche in relazione all’errata identificazione del soggetto incaricato della docenza come docente esperto, e alla conseguente presenza di un numero superiore di UCS di cui alla voce “B.2.24 Docenza”, in coerenza con quanto indicato alla decurtazione n. 12 di cui all’articolo 60 delle Direttive regionali, si procede al non riconoscimento delle UCS esposte in eccedenza, anche relativamente alle UCS ora/allievo.

b) Riconoscimento ore stage

- b.1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
- a. Sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore previsto di stage;
 - b. Le attività devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all’avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage e/o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi;
 - c. Le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell’UCS di cui alla voce B.2.25 sono svolte dal tutor in presenza dell’allievo e/o dei referenti aziendali oppure in attività di back office (ovvero in assenza dell’allievo o dei referenti aziendali per attività organizzative legate alle attività di stage). La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate ai fini del riconoscimento delle UCS. Tutte le attività di tutoraggio devono essere registrate su registri obbligatori vidimati.
- b.2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3 (con esclusivo riferimento alle attività esplicitamente riferite allo stage di un allievo privo dei requisiti di partecipazione), 6, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all’articolo 60 delle Direttive regionali.

c) Riconoscimento UCS ora/allievo

- c.1. Il riconoscimento dell’*UCS ora/allievo* viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento e fatto salvo quanto indicato al successivo punto c.3, sulla base della registrazione delle ore fruite dal singolo allievo valido nell’ambito del monte ore obbligatorio connesso alle attività rimborsate tramite l’utilizzo delle UCS di cui alle voci *B.2.23 Docenza esperta*, *B.2.24 Docenza* e *B.2.25 Tutoraggio/stage*: non sono quindi da

ricomprensere le ore del monte ore obbligatorio remunerate con l'UCS di cui alla voce B.2.28 Percorsi individuali e individualizzati, le attività di recupero, le attività erogate dal tutor di credito o dal tutor nell'ambito dell' "Impresa formativa" svolte in presenza dell'allievo e le ore di impegno per lo svolgimento dell'esame finale.

- c.2. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS ora/allievo deve avvenire, in analogia con quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a), con le seguenti modalità:
- i. con riferimento alle ore di teoria di cui al precedente paragrafo A.
n. partecipanti presenti in ciascuna ora considerata x 0,84 €
 - ii. con riferimento alle ore di stage di cui al precedente paragrafo B.
n. ore di stage effettuate da ciascun partecipante x 0,84€
- c.3. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, in relazione alle "ore corso" corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo a) punto a.2 lettera i della tabella e punto a.3, non sia stata riconosciuta né l'UCS Docenza né l'UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell'importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario e si procede al riconoscimento dell'UCS Docenza in sostituzione dell'UCS Docenza esperta, ai sensi di quanto indicato nel presente articolo al precedente paragrafo a) punto a.2 lettere ii della tabella.
- c.4. Relativamente alle UCS ora/allievo sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 9, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

d) Riconoscimento attività di recupero/messa a livello

Il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento. L'erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo b) del presente avviso e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al paragrafo A. *Riconoscimento ore corso* del presente articolo.

e) Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti e ore di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa

- e.1. Il riconoscimento delle attività di assistenza (diretta e indiretta) nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti e di tutoraggio delle attività in impresa formativa è calcolato quale prodotto tra l'UCS applicabile e le ore realizzate:
- a. dal tutor di credito per ciascun singolo allievo/processo e l'UCS applicabile, fino a concorrenza del numero di ore richieste a preventivo dal beneficiario e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi;
 - b. dal tutor incaricato dell'accompagnamento delle attività svolte in impresa formativa, computando un'UCS per ciascun partecipante presente laddove le attività siano svolte in presenza degli allievi e un'UCS per ogni ora di attività svolta in back office.
- e.2. Le ore effettuate in presenza dell'allievo:
- a. nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti devono essere comunicate preventivamente alla SRRAI tramite la sezione "Calendario" di SISPREG (tipologia di attività: Orientamento), pena l'applicazione delle decurtazioni di cui al nn. 9 e 11 dell'articolo 60 delle Direttive regionali;
 - b. in tutti i casi devono essere tracciate su registri obbligatori vidimati dall'Amministrazione regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor, mentre le ore di assistenza indiretta/back office devono risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor e dalle altre risorse che eventualmente intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.
- e.3. Il tutor di credito incaricato deve possedere i requisiti previsti all'articolo 19 comma 6 delle Disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale di cui alla DGR 1175/2022: l'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti. Per verificare il possesso dei requisiti deve essere acquisito il CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, che deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISPREG nell'area dedicata alle Figure professionali.
- e.4. Relativamente alle attività di cui al presente paragrafo trovano inoltre applicazione le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

f) Riconoscimento dei costi relativi all'indennità di frequenza

- f.1. La corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'erogazione mediante bonifico bancario non sia possibile, il beneficiario deve fare sottoscrivere al destinatario dell'indennità una ricevuta di consegna dell'assegno circolare. Tanto il bonifico quanto la ricevuta di consegna dell'assegno costituiscono documenti comprovanti la realizzazione dell'attività da parte del beneficiario giustificativo atto a dimostrare l'effettivo pagamento sostenuto dal beneficiario, elemento necessario ai fini di considerare ammissibile e rendicontabile a valere sul Programma il rimborso del sostegno.
- f.2. Relativamente all'indennità di frequenza, sono applicate le sanzioni identificate ai nn. 3, 6, 9 e 11 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali.

g) Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale

- g.1. Nel caso di riconoscimento delle spese a costo reale, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
- a. pertinenti e imputabili all'operazione
 - b. corrispondenti a pagamenti effettuati
 - c. riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - d. comprovabili
 - e. legittimi
 - f. contabilizzati
 - g. contenuti nei limiti autorizzati
 - h. documentati con giustificativi.
- g.2. I documenti giustificativi di spesa, prima di essere caricati sul sistema informativo, dovranno essere debitamente annullati con le seguenti modalità:
- riportare il CUP dell'operazione, pena la non ammissibilità;
- oppure
- i soli giustificativi di spesa cartacei, nei quali non è possibile riportare il CUP, l'annullamento dovrà avvenire riportando sull'originale apposita dicitura che evidenzia le seguenti informazioni: indicazione del Programma (PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027), codice progetto, CUP dell'operazione, importo imputato al progetto;
- oppure
- solo nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali nei quali non era possibile riportare il CUP (e.g. giustificativo relativo a spese generali, F24, cedolini), dovrà essere

predisposta una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato sull'operazione per il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa.

- g.3. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate ai nn. 4 e 11 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali.

20. MODIFICHE DELL'AVVISO

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico delineato nel PR FSE+.
2. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Unità Organizzativa Formazione, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti funzionari con PPR"; le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate all'Avviso all'interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

21. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'articolo 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

22. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della Struttura competente;
 - b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni. In caso di mancata attivazione di una sola delle due classi eventualmente previste in

progetti a più indirizzi, la revoca parziale consiste nella diminuzione dell'importo finanziato;

- c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
- d. esito negativo del procedimento di accreditamento (applicabile solo nel caso di soggetto proponente non accreditato al momento del deposito della richiesta di finanziamento);
- e. revoca dell'accreditamento;
- f. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del d.lgs. 159/2011;
- g. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- h. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'articolo 15 dell'Avviso;
- i. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle relative schede azione;
- j. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI e fatto salvo quanto indicato al precedente punto b.

2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

24. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante "Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione—Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità".

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

26. RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il *"Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione"*, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

27. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale di cui alla DGR 507/2025 e alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 e s.m.i, con esclusivo riferimento agli articoli nn. 5, 6, 10, 30, 31, 33 comma 7, 34 e 107.

28. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla SRRAI, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".
3. Lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione, canali tematici Europa e Lavoro viene identificato quale ordinaria modalità di comunicazione con i beneficiari delle interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso tanto in fase di presentazione delle proposte progettuali quanto in fase gestionale.

AVVISO 25AF

ALLEGATO A ELENCO DEI PROFILI PROFESSIONALI REGIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Profili professionali utili alla presentazione di "Corsi singoli"

Titolo profilo	Riferimento atto di approvazione
Edilizia	
Tecnico di cantiere edile	DGR n. 44 del 22/01/2018
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica	
Tecnico della manutenzione industriale	DGR n. 323 del 11/03/2016
Tecnico delle manutenzioni elettriche	DGR n. 323 del 11/03/2016
Tecnico delle manutenzioni meccaniche	DGR n. 323 del 11/03/2016
Tecnico degli impianti elettrici	PD n. 6264 del 25/10/2022
Trasposti e logistica	
Tecnico della conduzione di impianti a fune	PD n. 4495 del 03/08/2022
Servizi digitali	
Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali	PD n. 3654 del 22/06/2022
Servizi alla persona	
Acconciatore*	PD n. 3654 del 22/06/2022
Estetista*	PD n. 3654 del 22/06/2022
Animatore sociale	PF n. del
Servizi di educazione, formazione e lavoro	
Tecnico dell'inserimento lavorativo	PD n. 4495 del 03/08/2022
Tutor didattico	PD n. 4495 del 03/08/2022
Formatore	PD n. 4495 del 03/08/2022
Orientatore	PD n. 4495 del 03/08/2022
Servizi socio-sanitari	
Assistente di studio odontoiatrico (ASO)*	DGR n. 155 del 20/02/2023
Servizi culturali e di spettacolo	
Tecnico audio, video e luci dello spettacolo dal vivo	PF n. del
Servizi turistici	
Cuoco	PD n. 4495 del 03/08/2022
Area comune	
Tecnico della contabilità	DGR 323 del 11/03/2016
Tecnico dell'amministrazione del personale	PD 7155 del 23/11/2023

2. Possibili combinazioni di profili professionali per la presentazione di “Corsi sdoppiati”
(massimo 2 profili/qualifiche)

1	Tecnico della manutenzione industriale Tecnico delle manutenzioni elettriche Tecnico delle manutenzioni meccaniche Tecnico degli impianti elettrici Tecnico della conduzione di impianti a fune
2	Tutor didattico Formatore Orientatore Tecnico dell’inserimento lavorativo
3	Tecnico della contabilità Tecnico dell’amministrazione del personale

AVVISO 25AF

ALLEGATO B SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI AFFERENTI A PROFILI PROFESSIONALI RELATIVI A PROFESSIONI REGOLAMENTATE

PROFILO	Indicazioni relative alla formazione
Acconciatore	È finanziabile il <i>Percorso abilitante post-qualifica</i> di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 174/2005 e di cui all'art.3, comma1, lettera b) della legge n. 174/2005, valevole anche per la fattispecie di cui all'art. 6 (comma 5, lettera b) e comma 6) della medesima legge. Il corso deve avere a riferimento il profilo professionale dell'acconciatore ed è finalizzato al rilascio, previo superamento di apposito esame, della qualificazione di acconciatore, valida ai fini dell'esercizio dell'attività in forma autonoma o quale responsabile tecnico di impresa. Il corso deve essere così articolato: Teoria: 300 ore; Esercitazioni: 150 ore; Stage: 300 ore. Requisiti di accesso al corso e durata del percorso Accedono al corso per lo svolgimento del solo modulo teorico di 300 ore: 1) i soggetti in possesso di un'esperienza lavorativa qualificata della durata di 3 anni, svolta nell'arco degli ultimi cinque anni, presso un'impresa di acconciatura, in qualità di titolare di impresa o di socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo; 2) I soggetti in possesso di una esperienza lavorativa qualificata della durata minima di un anno, svolta nell'arco degli ultimi due anni, preceduta da un rapporto di apprendistato. Accedono al corso completo della durata di 750 ore: a) I soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita in esito ad un corso di qualificazione di durata biennale; b) I soggetti in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere – indirizzo acconciatura – conseguita in esito al percorso triennale di leFP. Riferimenti disposizioni regionali specifiche: deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 28 marzo 2022 <i>Diposizioni applicative di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 14/2012, per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore.</i>

PROFILO	Indicazioni relative alla formazione
Estetista	È finanziabile il <i>corso di formazione teorica</i> di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) della legge n. 1/1990 e di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 63/1993, valevole anche per la fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) delle medesime leggi. Il corso è finalizzato all'accesso all'esame teorico-pratico conseguimento della qualificazione di Estetista, valida ai fini dell'esercizio dell'attività in forma autonoma o quale responsabile tecnico. Il corso, della durata di 300 ore complessive deve essere così articolato: Teoria: 200 ore; Esercitazioni: 100 ore. <u>Requisiti di accesso:</u> 1) Soggetti che hanno svolto almeno un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria 2) Soggetti che hanno svolto un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista. NB: I periodi di lavoro indicati devono essere stati svolti nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso. Riferimenti a disposizioni regionali specifiche: deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 28 marzo 2022 <i>Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista e definizione della composizione della commissione, ai sensi della L.R. 63/1993. Revoca della DGR 1341/2021.</i>

PROFILO	Indicazioni relative alla formazione
Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)	Le disposizioni in ordine alle attività formative per l'acquisizione della qualifica sono state da ultimo adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 20 febbraio 2023 <i>Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021 (Rep. atti n. 199/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico e approvazione della disciplina della relativa formazione</i>, così come modificata dalla DGR 75 del 27 gennaio 2025. Il corso ha una durata complessiva di 700 ore, così articolate: Teoria ed esercitazioni: 300 ore Stage: 400 ore. È possibile, ai sensi dell'articolo 10 della succitata deliberazione, attivare la procedura di riconoscimento dei crediti e personalizzare il percorso riducendo il monte ore da frequentare laddove ricorrano le condizioni indicate al succitato articolo. La progettazione e la gestione del percorso formativo deve essere effettuata in connessione con l'Ordine dei dentisti e/o l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), con il quale dovrà essere curata: - La selezione dei partecipanti - L'erogazione dei contenuti formativi tecnici - L'identificazione delle sedi stage. Il beneficiario è tenuto a presentare unitamente alla proposta progettuale un accordo scritto di collaborazione con i soggetti di cui sopra. La realizzazione del corso deve prevedere un'effettiva e marcata alternanza tra attività di aula/esercitazioni e attività di stage, che non deve quindi essere svolto esclusivamente a partire dalla conclusione delle attività di teoria/esercitazione ma deve essere l'occasione per applicare con maggiore continuità e gradualità i contenuti teorici appresi. Requisiti di accesso: possessione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

AVVISO 25AF

ALLEGATO C SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE NELLE MODALITÀ DELL'IMPRESA FORMATIVA E TRADIZIONALE

IMPRESA FORMATIVA

L'impresa formativa è una modalità formativa introdotta per consentire agli organismi di formazione di erogare una formazione di qualità, coerente con i contenuti del profilo professionale di riferimento, pur in assenza di spazi laboratoriali e/o attrezzature adeguati.

Nello specifico, l'*impresa formativa* è la modalità di erogazione della formazione laddove, in relazione alle caratteristiche del profilo, è previsto l'apprendimento di tecniche, per le quali è necessario disporre di strumenti, attrezzature e locali, che non sono nella disponibilità dell'ente.

In questo caso, l'ente di formazione affida ad una o più imprese la realizzazione di attività di docenza, volta a consentire all'allievo di apprendere una tecnica specifica, e l'attività viene svolta all'interno dell'impresa stessa, configurandosi come delega di attività.

Le attività svolte in *impresa formativa* rappresentano almeno il 20% del monte ore complessivo del percorso formativo.

Ordinariamente l'attività di *impresa formativa* è realizzata da un soggetto terzo rispetto al beneficiario del progetto, tanto nella sua configurazione di singolo organismo di formazione quanto come raggruppamento/partenariato operativo.

Il beneficiario può accogliere allievi presso la propria organizzazione, nella modalità dell'*impresa formativa*, solo in casi eccezionali (estrema specializzazione dell'attività, scarsità di imprese operanti nel settore, ...) e in ogni caso esclusivamente se l'attività dello stesso è coerente con il profilo professionale oggetto della formazione e a seguito di autorizzazione della SRRAI. In tal caso l'attività non si configura come acquisizione di servizi caratteristici.

L'identificazione delle aziende sedi dell'attività in *impresa formativa* deve essere effettuata in sede di deposito della proposta progettuale e riportata quindi nella sezione del formulario SISREG2014 dedicata agli affidamenti a terzi. Le aziende identificate al deposito del progetto devono essere in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione delle attività in *impresa formativa* per tutti gli allievi previsti.

In fase gestionale il beneficiario può richiedere l'attivazione di ulteriori affidamenti a favore di imprese interessate ad ospitare allievi in *impresa formativa*, in sostituzione e/o in aggiunta di imprese inizialmente coinvolte.

Gli allievi partecipano ad attività di *impresa formativa* in sottogruppi di massimo 3 persone.

Il beneficiario assicura al partecipante, che è a tutti gli effetti un allievo in formazione:

- la copertura assicurativa per gli infortuni, presso INAIL, e per danni a persone o cose con polizza RCT;

- la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro ed una formazione aggiuntiva, afferente alle tematiche della sicurezza sul lavoro applicate al settore di riferimento.

Un'impresa può ospitare, anche contemporaneamente, più sottogruppi, laddove siano assicurati per ciascun sottogruppo l'utilizzo di spazi adeguati allo svolgimento della formazione e la presenza di risorse umane dedicate in qualità di docenti.

La remunerazione dell'attività svolta avviene attraverso il riconoscimento di un'UCS di formazione individuale/individualizzata (voce B.2.28, costo unitario 42,00 €) per ciascun allievo del sottogruppo presente alla lezione.

Il beneficiario è tenuto ad assicurare attività di tutoraggio/accompagnamento delle attività che comprendono:

- i. definizione con i referenti aziendali delle attività da svolgere e conseguente monitoraggio dell'avanzamento da svolgersi anche in impresa laddove possibile;
- ii. definizione e pianificazione, in collaborazione con l'impresa, delle modalità valutative dell'attività svolta, compresa la stesura di uno specifico documento contenente il disegno valutativo;
- iii. partecipazione alle attività di valutazione delle attività svolte e compilazione di apposite griglie di valutazione;
- iv. raccolta ed elaborazione dei dati che possono contribuire ad affinare e migliorare la realizzazione di questa nuova modalità formativa, anche in collaborazione con gli Uffici della SSRAI.

A tale scopo sono remunerate massimo 8 ore per ciascun allievo attraverso l'applicazione dell'UCS di Tutor/accompagnamento individuale individualizzato di cui alla voce B.2.3 (costo unitario 37,30 €), come meglio specificato nell'Avviso.

L'*impresa formativa* si differenzia dall'attività di stage, nel quale l'allievo è inserito a tutti gli effetti nel processo produttivo, per sperimentare, consolidare, mettere in atto conoscenze e tecniche che ha appreso, ma anche per imparare a stare in un contesto di lavoro, a comprenderne le dinamiche, a rispettare i ruoli, ecc.

La realtà aziendale che ha gestito l'attività di *impresa formativa* può in ogni caso essere identificata come sede di stage degli allievi di cui ha curato la formazione.

Al termine del percorso formativo, l'Amministrazione regionale, al di fuori del finanziamento previsto per il percorso formativo, eroga:

- un contributo aggiuntivo, all'impresa che procede all'assunzione di un allievo che abbia frequentato presso la sede aziendale attività di *impresa formativa* e che abbia concluso il percorso acquisendo il titolo previsto in esito. Il contributo si configura come aiuto di Stato in *de minimis*,
- Un premio al successo formativo, per allievi che concludono il percorso conseguendo il titolo previsto in esito.

MODALITÀ FORMATIVA TRADIZIONALE

Può rientrare nella modalità formativa tradizionale l'erogazione di attività per le quali, pur essendo necessaria l'acquisizione di competenze e conoscenze connesse all'apprendimento di tecniche che richiedono l'utilizzo di specifici strumenti, attrezzature e locali, l'organismo di formazione sia in grado di acquisire e dimostrare la disponibilità¹ di adeguati spazi, eventualmente anche sede di una o più imprese, nei quali realizzare le attività formative.

Nella modalità tradizionale, la docenza relativa alle attività di cui sopra può essere svolta da:

- personale interno dell'organismo di formazione;
- soggetti esterni sia all'organismo di formazione che al soggetto titolare dell'impresa presso cui si svolge la formazione. In tal caso il ricorso all'istituto della delega di attività sarà necessario esclusivamente in ragione della natura del soggetto a cui la docenza è affidata: tali ore non rientrano nel vincolo del 20% di cui al punto successivo;
- titolari di impresa/di partita IVA che svolgano l'attività mettendo a disposizione anche la struttura e i beni organizzati dell'impresa stessa, compresi gli spazi per lo svolgimento di attività formativa laboratoriale, ovvero personale dipendente dell'impresa titolare degli spazi presso cui la formazione viene erogata. Tale fattispecie si configura come acquisizione di servizi caratteristici e rientra nella "modalità tradizionale" laddove comporti l'erogazione di ore di docenza per un massimo del 20% del monte ore del corso² (comprensivo delle ore di stage): oltre tale limite, da conteggiarsi rispetto alla sommatoria di tutte le eventuali acquisizioni di servizi della stessa fattispecie previste, la modalità formativa da assumere è quella dell'impresa formativa.

Lo svolgimento delle attività in modalità tradizionale può riguardare l'intero gruppo classe e/o il gruppo di indirizzo comportando il riconoscimento delle relative UCS. Qualora le attività siano svolte in sottogruppo è prevista la remunerazione delle attività svolte, sulla base delle UCS applicabili, per un massimo di 2 sottogruppi.

¹ La disponibilità è dimostrata attraverso titolo di proprietà o altro titolo di godimento anche NON esclusivo

² Nel caso di percorsi formativi "misti", che prevedono l'articolazione in più indirizzi con la realizzazione di attività comuni e di attività specifiche rispetto alla qualifica finale che il singolo allievo potrà conseguire, si assume quale monte ore quello previsto per la singola qualifica in esito. Il monte ore da considerare è di 600 ore e il limite del 20% è calcolato per ciascuna qualifica prevista, considerando tanto le attività di laboratorio comuni eventualmente delegate quanto le attività di laboratorio di indirizzo. Es. Percorso formativo di 600 ore con 400 ore comuni (comprendenti di attività di stage) di cui 100 di laboratorio e 200 ore di formazione specifica per indirizzo di cui 100 di laboratorio. Ore totali di laboratorio per ciascuna qualifica: 200. 20% sul monte ore= 120 ore per ciascuna qualifica.

Programma: Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+)
Codice: FSE.44406.25AF.0
Struttura Responsabile: FSE-DIP Politiche del lavoro e della formazione (FORMAZIONE)
Referente: DI VITO MICHELA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione FSE e gest. prog. cof. istruzione
Referente Autorità di gestione: ZEFILIPPO ALFREDO
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FSE+)			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FSE+)			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Autorità di Gestione	RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione			
Assistenza tecnica per controlli	BDO ITALIA (in RTI)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy	Obiettivo di policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
Priorità	4. OCCUPAZIONE GIOVANILE
Obiettivo specifico	ESO4.6 f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
Denominazione Azione:	Formazione specialistica di almeno IV livello EQF, compresi percorsi post diploma
Sintesi Azione:	Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di qualificazioni professionali di livello almeno pari al IV EQF, da parte di giovani fino ai 35 anni di età non compiuti.
Costo complessivo previsto:	1.500.000,00
Dotazione finanziaria pubblica:	

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2025	280.000,00	294.000,00	126.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2026	240.000,00	252.000,00	108.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2027	80.000,00	84.000,00	36.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale	600.000,00	630.000,00	270.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale settoriale e principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'azione

L'identificazione delle figure professionali su cui centrare le proposte formative è stata effettuata sulla base dei profili professionali di almeno IV livello EQF del repertorio regionale, elenco che potrà essere incrementato durante il periodo di validità dell'Avviso. Le figure ammissibili sono elencate nell'allegato A all'Avviso. I percorsi formativi intendono promuovere l'acquisizione da parte dei giovani di competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro in una logica di stretta connessione con le imprese del territorio anche grazie all'adozione della modalità dell'"Impresa formativa", da realizzarsi sulla base delle indicazioni previste dall'Avviso e nell'allegato C al medesimo.

Obiettivo dell'Azione:

L'azione è tesa a fornire uno strumento di politica attiva del lavoro finalizzato a promuovere un migliore e più efficace inserimento lavorativo dei giovani attraverso la proposta di attività di qualificazione e specializzazione.

Descrizione dell'Azione:

La scheda è tesa al finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi incentrati su uno o più profili professionali, da svolgere in modalità tradizionale (ossia tramite attività d'aula e laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione e in stage) oppure tramite lo strumento dell'impresa formativa (tramite attività d'aula e/o laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione, attività di formazione in impresa e in stage).

Le attività formative svolte in "impresa formativa" sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze tecnico-professionali e si caratterizzano come attività di formazione teorico-pratica, al pari di quella svolta presso l'organismo di formazione.

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

Gli interventi finanziati dalla presente scheda azione sono coerenti con quanto previsto nella Strategia di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il QSSvS, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario una Valle d'Aosta più sociale.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

NO

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Lavoro dignitoso e crescita economica	Prevalente

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

Al fine promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, in linea con i principi della transizione ecologica oggetto di forti investimenti in Italia, Europa e nel mondo, i progetti devono esplicitare le attività messe in campo per il rispetto del principio di "Promozione della sostenibilità ambientale". Nell'ambito della selezione delle operazioni, sono assegnati fino a 5 punti in relazione alla descrizione delle attività didattiche e delle soluzioni organizzativo-gestionali previste in materia ambientale.

Rispetto del principio del DNSH:

Assolto a livello di Programma

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):

Sì

Al fine di promuovere la consapevolezza dei giovani sulle tematiche connesse alle pari opportunità tra uomo e donna e alla parità di genere, i progetti devono prevedere attività direttamente attinenti al tema: nell'ambito della selezione delle operazioni, è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti tesa a valorizzare modalità innovative di realizzazione di attività a favore delle classi.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità:

Sì

Al fine di favorire nei giovani l'assunzione di atteggiamenti non discriminatori, i progetti devono prevedere attività direttamente attinenti al tema: nell'ambito della selezione delle operazioni, è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti tesa a valorizzare la presenza e la significatività di attività didattiche rivolte agli allievi e specificatamente attinenti al tema.

Criteri di premialità aggiuntiva

Criteri premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale

Sono assegnati fino a 10 punti aggiuntivi ai progetti accompagnati da documentazione che dimostri l'interesse delle imprese del settore alla formazione e alla potenziale assunzione di soggetti in possesso della qualificazione considerata.

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

10

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Cittadini

Caratteristiche destinatari:

Si rimanda a quanto previsto all'articolo 5 dell'Avviso

Destinatari selezionati:

11 - Giovani

I destinatari sono tutti obbligatori: SI

Soggetti ammessi alla
presentazione progetti:

ATI/ATS costituende

ATI/ATS già costituite

Organismi di formazione accreditati

Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Accreditamento:

Orientamento e formazione professionale

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Localizzazione geografica (TC16):

Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo
pubblico del singolo progetto:

Note

L'importo massimo finanziabile, al netto delle spese relative agli esami, è quantificato in:
- 233.000 € per i progetti in impresa formativa
- 187.000,00 € per i progetti in modalità tradizionale.
È prevista l'approvazione di massimo 3 progetti per ciascuna finestra.

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione
(elementi verificabili già in sede di
valutazione dell'offerta):

È ammessa la presentazione di progetti appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

1- Corsi sdoppiati, finalizzati al rilascio di due qualifiche professionali individuate tra quelle presenti nell'Allegato A all'Avviso e che prevedano:

- a) Una parte comune a più profili
- b) Una parte di indirizzo, articolata per singolo profilo, finalizzata all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche di ciascun profilo.

2 - Corsi singoli, finalizzati al rilascio di una singola qualifica professionale.

I corsi possono essere realizzati secondo due diverse modalità formative:

- 1 - "tradizionale": durata ricompresa tra 500 e 600 ore, delle quali il 30% in stage
- 2- Impresa formativa: durata ricompresa tra 500 e 600 ore, delle quali:
 - a) in aula/laboratorio dell'organismo di formazione: da 30% a 40%;
 - b) formazione in impresa: da 20% a 30%;
 - c) stage: da 30% a 40%.

Per le ore di teoria svolte in aula/laboratorio è prevista la remunerazione tramite UCS di cui alle voci B.2.23 o B. 2.24 oltre all'UCS ora/allievo (voce B.2.26); se tali attività sono rivolte ad un numero di allievi inferiore a 4, è prevista la remunerazione tramite UCS di cui alla voce B.2.28.

E' ammessa l'erogazione di attività formativa a distanza esclusivamente in modalità sincrona (FAD) che non può superare, fatta salva una diversa previsione nel caso di formazione connessa a figure regolamentate, la percentuale del 30% del monte ore totale, con esclusione delle ore di stage e attività pratica previste.

Per le ore svolte in modalità di impresa formativa, è prevista la remunerazione tramite UCS di cui alla voce B. 2.28.

Per le ore di stage, è prevista la remunerazione tramite UCS di cui alla voce B.2.25 oltre all'UCS ora/allievo

(voce B.2.26).

Deve essere prevista indennità di frequenza per i partecipanti (voce B.2.11).

Possono essere previste ore di recupero/messa a livello/supporto alla partecipazione e al successo formativo in forma individuale/individualizzato (voce B.2.28) per un massimo di 300 ore a progetto. Per tali ore non è prevista indennità di frequenza. Le attività di recupero possono essere erogate in FAD.

Possono essere previste ore per il riconoscimento crediti per un massimo di 100 ore a progetto (voce B.2.2). Per tali ore non è prevista erogazione di indennità di frequenza ai partecipanti. L'avvio di tali attività rappresenta l'avvio del progetto.

Possono essere previste ore di tutoraggio delle attività individualizzate in impresa formativa per un massimo di 8 ore/allievo (voce B.2.3).

Deve essere previsto l'esame di qualifica in esito. La remunerazione di tali attività, a costo reale, viene effettuata sulla base di quanto indicato nel PD 3419/2022: il relativo finanziamento deve essere previsto alla voce B.2.6. del piano finanziario esclusivamente nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 lettera f.2.a. dell'Avviso, mentre negli altri casi formerà oggetto di un finanziamento ad hoc da non indicare nella proposta progettuale.

I corsi devono essere rivolti ad un minimo di 8 allievi nel caso di "singoli" e 12 nel caso di "sdoppiati", con un minimo di 4 per ciascun profilo/indirizzo. Il massimo è fissato in 15 allievi per tutte le tipologie.

Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):

La durata massima dei progetti è pari a 18 mesi. Tale termine, ai sensi dell'articolo 40 delle Direttive, decorre dalla data di trasmissione alla SRRAI dell'atto di adesione e non comprende le tempistiche per il deposito della rendicontazione finale, potendo in ogni caso essere prorogato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

L'avvio del corso può avvenire con un numero di allievi ridotto rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, previa autorizzazione della SRRAI, a seguito di richiesta via PEC debitamente motivata. Il numero di allievi all'avvio del singolo quadro corso non potrà in nessun caso essere inferiore a:

- a. 8 nel caso di progetti afferenti a più profili professionali, di cui almeno 3 per ogni indirizzo;
- b. 4 nel caso di progetti afferenti ad un unico profilo professionale;
- c. 3 per le attività dei gruppi di indirizzo.

L'erogazione di attività in FAD deve rispettare quanto previsto all'art. 11 delle Direttive e prevedere il ricorso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. L'obbligo di tracciare le attività svolte mediante adeguata reportistica, nelle diverse forme a seconda della piattaforma FAD e dell'applicativo gestionale adottato dal soggetto esecutore, è un elemento imprescindibile per il riconoscimento delle spese.

Si precisa, inoltre, che:

- a. non si considera FAD il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente;
- b. l'eventuale attivazione di FAD con riferimento ad attività teoriche diverse dall'aula (attività laboratoriali, visite didattiche, esercitazioni, ...) e non prevista a progetto deve essere concordata ed espressamente autorizzata dalla Struttura competente.

Con riferimento ai percorsi attuati secondo la modalità dell'impresa formativa, il beneficiario si impegna a partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione della modalità sperimentale condotte dall'Amministrazione regionale.

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di riferimento:

Si veda allegato A contenente l'elenco dei profili professionali del Repertorio regionale di riferimento per la progettazione.

Attestato finale (TC20):

13 - Altra qualifica

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
B.2	B.2.11 - Indennità di frequenza e altre attività di sostegno all'utenza	UCS - COSTI UNITARI	3,50	3,50					
B.2	B.2.2 - Orientamento specialistico - Riconoscimento crediti	UCS - COSTI UNITARI	37,30	37,30					
B.2	B.2.23 - Docenza esperta	UCS - COSTI UNITARI	153,60	153,60					
B.2	B.2.24 - Docenza	UCS - COSTI UNITARI	122,90	122,90					
B.2	B.2.25 - Tutoraggio/stage	UCS - COSTI UNITARI	76,80	76,80					
B.2	B.2.26 - ora/allievo	UCS - COSTI UNITARI	0,84	0,84					
B.2	B.2.28 - Percorsi individuali o individualizzati	UCS - COSTI UNITARI	42,00	42,00					
B.2	B.2.3 - Tutoraggio	UCS - COSTI UNITARI	37,30	37,30					
B.2	B.2.6 - Esami	VOCE SPESA - COSTI REALI			4.000,00				

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra NO

Allegati al formulario

Modello	Ordine	Obbligatorio
Riepilogo articolazione modulare - Avviso IV° livello EQF	1	SI

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
Dichiarazione antimafia_DPLF	1	NO
Dichiarazione legge 68/1999_DPLF	2	NO
Dichiarazione dati DURC_DPLF	3	NO